



COMUNE DI SORBOLO

PROVINCIA DI PARMA

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 10 del 26-03-2014

OGGETTO: DEFINIZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE ED ALTRI ELEMENTI CORRETTIVI CHE ASSICURINO L'EQUIVALENZA TRA LE MODALITÀ DI CALCOLO DEI PARAMETRI URBANISTICO - EDILIZI PREVISTI NEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI E QUELLI INTRODOTTI DALL'ATTO DI COORDINAMENTO DI CUI ALL'ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA (DAL) DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA N° 279/2010.

L'anno duemilaquattordici addì ventisei del mese di Marzo, alle ore 21:15, in Sorbolo, nella sala delle adunanze consiliari, convocato nei modi legge, si è riunito in seduta di prima convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all'ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all'oggetto.

Eseguito l'appello risultano:

| Componente | Presente | Assente | Componente | Presente | Assente |
|-------------------------|----------|---------|-----------------------|----------|---------|
| ZANICHELLI ANGELA | X | | PELLITTERI ALESSANDRA | X | |
| CONTENTO GIUSEPPE | X | | PRATI CARLA | X | |
| PETRELLI MASSIMO | X | | DONELLI MARZIA | X | |
| CESARI NICOLA | X | | MORA MAURO | X | |
| BUZZI RITA | X | | PICELLI FRANCO | X | |
| VATTINI SANDRA | X | | ZANICHELLI DANTE | | X |
| TAGLIAVINI MARCO-EGIDIO | X | | CATELLANI CLAUDIO | X | |
| CAMPANINI CRISTIANO | X | | | | |
| TOSI MARCELLO | X | | | | |
| NOTARANGELO ELEONORA | X | | | | |

Numero totale **PRESENTI: 16 – ASSENTI: 1**

Partecipa alla seduta la dott.ssa CATERINA SORI, Segretario Generale del Comune.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa ANGELA ZANICHELLI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori: NOTARANGELO ELEONORA - MORA MAURO - CATELLANI CLAUDIO.

Presente in meno, rispetto all'appello iniziale, il consigliere Petrelli Massimo: *presenti n. 15* –

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) e successive modificazioni, all'art. 16, si prevede che la Regione adotti atti di indirizzo e coordinamento tecnico al fine di assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attività di pianificazione territoriale ed urbanistica;
- in particolare, con la disposizione di cui al comma 2, lett. c), dello stesso articolo 16 della LR 20/2000, la Regione, con gli atti di coordinamento tecnico, *“stabilisce l'insieme organico delle nozioni, definizioni, modalità di calcolo e di verifica concernenti gli indici, i parametri e le modalità d'uso e di intervento, allo scopo di definire un lessico comune utilizzato nell'intero territorio regionale, che comunque garantisca l'autonomia nelle scelte di pianificazione”*;
- con l'art. 12 della L.R. 30 luglio 2013, n. 15, si sottolinea che la Regione con l'apporto degli enti locali, definisce il contenuto di atti di indirizzo e coordinamento tecnico da recepirsi ai vari livelli al fine di assicurare l'uniformità e la trasparenza dell'attività tecnico-amministrativa dei Comuni nella materia edilizia, il trattamento omogeneo dei soggetti coinvolti e la semplificazione dei relativi adempimenti;
- con l'art. 57, comma 4, della citata L.R. 30 luglio 2013, n. 15, si stabilisce che, in fase di prima applicazione, entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, le definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica ed edilizia riportate all'allegato “A” della deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale 4 febbraio 2010 n. 279 (approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento tecnico sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia) sono recepiti dai Comuni con deliberazione del Consiglio con contestuale modifica o abrogazione delle previsioni regolamentari ed amministrative con essi incompatibili;
- con circolare della Regione Emilia Romagna del 15/01/2014, prot. n. 2014.0009885 “Operatività dal 28 gennaio 2014 delle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia, di cui all'allegato “A” della deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 279 del 4/2/2010”, in relazione all'obbligo sopra richiamato - per evitare che l'effetto di automatica sostituzione delle definizioni e modalità di calcolo previste nel RUE vigente con quanto previsto dalla deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n. 279 del 4/2/2010 comporti una variazione della capacità edificatoria, e quindi del dimensionamento del piano - si richiede ai Comuni di adottare con apposita deliberazione del Consiglio Comunale “coefficienti e altri parametri correttivi che assicurino l'equivalenza” tra le precedenti e le nuove modalità di calcolo dei parametri edilizi e urbanistici, da applicare a tutti gli interventi edilizi per i quali verrà presentata CIL o SCIA o domanda per il rilascio del permesso di costruire a partire dal 28 gennaio 2014;

RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra, predisporre una relazione tecnica in cui siano definiti i coefficienti e altri elementi correttivi che assicurino l'equivalenza tra le modalità di calcolo dei parametri urbanistico-edilizi previsti negli strumenti urbanistici vigenti e quelli introdotti dall'atto di coordinamento di cui all'allegato “A” alla delibera dell'assemblea legislativa (DAL) della Regione Emilia – Romagna n° 279/2010;

VISTA la determinazione n. 252 del 31.12.2013 con cui è stato affidato l'incarico per la redazione della variante al RUE in adeguamento alla L.R. 30/07/2013 n. 15 “Semplificazioni per l'edilizia” e della relazione tecnica contenente la definizione dei coefficienti e altri elementi correttivi che assicurino l'equivalenza suddetta all'arch. Guido Leoni di Parma già estensore del PSC, del RUE e del primo POC di Sorbolo;

CONSIDERATO che la definizione dei coefficienti e altri elementi correttivi di cui all'oggetto è una soluzione transitoria - in attesa di una vera e propria variante allo strumento urbanistico (il RUE, in particolare) la quale riordini la natura delle definizioni e delle loro applicazioni - che consente di mantenere sostanzialmente inalterata la capacità edificatoria dal piano, in modo da salvaguardare l'immutato dimensionamento dei piani vigenti (vedi art. 57, comma 4, L.R. 15/2013);

CONSIDERATO che l'arch. Leoni, quale tecnico incaricato dall'Amministrazione, ha provveduto dapprima ad effettuare una disamina delle varie definizioni andando a identificare e recepire quelle che, direttamente o indirettamente, comportavano minore impatto sugli indici urbanistici per poi, grazie ad alcune simulazioni effettuate su specifici casi ordinari, identificare empiricamente i parametri di conversione da adottarsi;

CONSIDERATO che si è ritenuto funzionale allo scopo stabilire di assumere, quali nuovi parametri urbanistico - edilizi fondamentali, la Superficie utile "Su" e la superficie accessoria "Sa" che consentono, opportunamente, un raffronto con i parametri che attualmente trovano applicazione ed una conseguente individuazione di indici ed elementi correttivi rispetto a quelli ora in vigore;

VISTA la Relazione illustrativa redatta dall'arch. Guido Leoni di Parma, in data 21/03/2014, prot. n. 1159, contenente i coefficienti di conversione ed altri elementi correttivi tali da assicurare l'equivalenza tra le modalità di calcolo dei parametri urbanistico-edilizi previsti negli strumenti urbanistici vigenti e quelli introdotti dall'atto di coordinamento di cui all'allegato "A" alla delibera dell'assemblea legislativa (DAL) della Regione Emilia - Romagna n° 279/2010;

CONSIDERATO che la presente deliberazione costituisce adempimento provvisorio di recepimento delle definizioni uniformi introdotte dalla suddetta delibera regionale e, come tale, non definitivo, in attesa della necessaria variante al RUE;

CHE, pertanto, è opportuno stabilire altresì che, ove si presentino difficoltà interpretative o contrapposizioni con leggi e disposizioni vigenti, potranno essere, ove occorra, apportate modifiche e perfezionamenti ai parametri ed ai coefficienti introdotti;

VISTO l'art. 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 12 e 57 della L.R. 30 luglio 2013, n. 15;

VISTO il Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Sorbolo;

SENTITA l'illustrazione effettuata dal sindaco e gli interventi che ne sono seguiti, riportati in allegato al presente atto;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267, che indica gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio competente, ai sensi degli artt. 49 - comma 1 - e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.;

DATO ATTO che si prescinde dall'acquisizione del parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto al momento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

CON 12 voti favorevoli, 2 astenuti (Donelli M., Catellani C.), 1 contrario (Mora M.), espressi per alzata di mano, come accertano gli scrutatori ed il presidente proclama;

DELIBERA

1. di prendere atto che la definizione del parametro urbanistico – edilizio di “**Superficie Lorda Utile**” (Slu) di cui all’art. 93.1, lett. a) del RUE vigente è sostituita con quella di “**Superficie Utile**” (Su) di cui all’Allegato “A” della Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia - Romagna n° 279/2010, previa applicazione dei coefficienti correttivi di cui al successivo punto 3);

2. di utilizzare, fino alla data di adozione della necessaria variante di perfezionamento del RUE alle deliberazioni omogenee di cui all’allegato A alla Delibera dell’Assemblea Legislativa (DAL) n° 279/2010, le regole e parametri di conversione tra le definizioni del RUE vigente e le definizioni uniformi della citata Delibera dell’Assemblea Legislativa (DAL) n° 279/2010 come specificate ai punti che seguono;

3. di stabilire che la sostituzione del parametro di Superficie lorda utile (Slu) di cui al RUE vigente con quello di Superficie utile (Su) di cui all’Allegato “A” della DAL n° 279/2010, comporta l’applicazione dei seguenti coefficienti moltiplicatori di conversione agli indici di edificabilità del RUE vigente:

- 0,93 in riferimento agli usi previsti per:
 - Ambiti AUC, ARU, NU;
 - le residenze di imprenditori agricoli (uso Ua1);
 - gli interventi di recupero e di cambio d’uso degli edifici di cui agli art.li 29 e 30 del RUE vigente;
 - usi direzionali, commerciali al dettaglio, alberghieri (art. 93.1 lett. j);
- 0,98 per le seguenti destinazioni d’uso:
 - produttive, magazzini, commerciali medio-piccole e medio-grandi, attività di servizio all’agricoltura;

4. di introdurre l’utilizzo delle nuove definizioni di “**Superficie accessoria**” (Sa) e “**Superfici escluse dal computo della Su e della Sa**”, all’interno dei parametri edilizi ed urbanistici della pianificazione comunale, integrando le definizioni dell’Allegato A della DAL - punto 19, per quanto riguarda il primo parametro, con le seguenti limitazioni:

a) “le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra”, (punto terzo della definizione 19) purché abbiano altezza non superiore a 2,50 ml e superficie non superiore a 25 mq per alloggio;

b) “le autorimesse e i posti auto coperti” (punto sesto della definizione 19) nella misura non superiore a 4,5 mq ogni 10 mq di Su, purché abbiano altezza non superiore a 2,50 ml;

c) “parti comuni, quali locali di servizio condominiale in genere ...” (punto ottavo della definizione 19) con i seguenti limiti:

- lavanderie: mq 6 e mq 2 in più per ogni alloggio oltre il primo;
- stenditoi: mq 12 e mq 4 in più per ogni alloggio oltre il primo;
- depositi cicli: mq 12 e mq 2 in più per ogni alloggio oltre il primo;
- locali gioco dei bambini: mq 16 e mq 2 in più per ogni alloggio oltre il primo;
- depositi e archivi fino al limite del 25% della Su delle unità immobiliari delle quali costituiscono pertinenza;

per i quali, inoltre, è fissata un’altezza massima di 2,50 ml.

5. di stabilire, inoltre, che:

- a) per gli edifici da realizzare o in corso di realizzazione sulla base di titolo abitativo presentato o richiesto alla data del 27.01.2014, è consentito effettuare il calcolo dei parametri urbanistici ed edilizi come precedentemente definiti dal RUE;
- b) nel caso di intervento su edifici esistenti, realizzati sulla base di titolo abitativo rilasciato prima della data del 27.01.2014 e conformemente ad esso, per il calcolo dei nuovi parametri urbanistici ed edilizi dovranno essere considerate le effettive utilizzazioni dei locali esistenti, secondo quanto previsto dal titolo abitativo o, in assenza o indeterminazione di tale atto, dalla classificazione catastale o da altri documenti probanti.
- c) le definizioni di Su “non trovano applicazione per i POC e i PUA attuativi degli strumenti vigenti e devono essere utilizzate nei POC e nei PUA adottati o depositati successivamente all’adeguamento di PSC e RUE” e che, pertanto, le definizioni di Su dovranno essere utilizzate nei POC e nei PUA successivamente a questo adeguamento, in conformità alla Delibera dell’Assemblea Legislativa regionale n° 279/2010 (Parte Prima - parte 1.4);
- d) ove si presentino difficoltà interpretative o contrapposizioni con leggi e disposizioni vigenti, potranno essere, ove occorra, apportate modifiche e perfezionamenti ai parametri ed ai coefficienti introdotti;

6. di dichiarare, con 12 voti favorevoli, 2 astenuti (Donelli M., Catellani C.), 1 contrario (Mora M.), espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Interventi

SINDACO

Ogni PSC attraverso il proprio RUE individua dei parametri che sono i parametri che noi definiamo come superficie lorda utile (SLU) ed è in base a questi parametri che l'ufficio tecnico calcola la metratura edificabile.

Cosa succede, succede che ogni Comune ha dei parametri diversi, ma ha anche delle definizioni diverse, con delle unità di misura del tutto diverse, per cui la Regione Emilia-Romagna, attraverso una delibera della assemblea legislativa, la n. 279 del 2010 ma che è stata resa cogente e che deve essere rispettata dal 2014, ha fissato i criteri e le terminologie che i Comuni devono adottare in modo che tutti i Comuni dell'Emilia-Romagna abbiano gli stessi termini e usino gli stessi parametri.

Quindi l'ufficio ha lavorato su questi dati, è stata anche una cosa per cui è stata chiesta la collaborazione dell'architetto Leoni che è il nostro urbanista ed ora recepiamo soltanto due di questi parametri che sono la SU (superficie utile) e la SA. La SU sostituisce la nostra SLU, praticamente noi la chiamavamo SLU ma aveva degli indici ben precisi, con dei parametri altrettanto precisi, la Regione ha detto: adesso si chiama SU e si utilizzano gli indici e i metodi di calcolo indicati dalla Regione, ovviamente siete liberi di attribuire la possibilità di costruire come volete, in base alle vostre norme urbanistiche.

Invece un criterio che noi non avevamo è quello delle superfici accessorie.

Praticamente la nostra SLU veniva conteggiata con alcuni metodi per cui per avere l'equivalenza tra la SLU e la SU dovremmo moltiplicare il parametro per il residenziale che in genere è 0,5 andrebbe moltiplicato per 0,93 e avremmo in questo modo la SU. È un'equivalenza in pratica, per avere lo stesso valore di capacità edificatoria bisogna moltiplicare il nostro indice costruttivo per 0,93 per quanto riguarda il residenziale.

Invece il coefficiente per il produttivo è 0,98. Mentre invece per le superfici accessorie non avevamo l'indice e quindi abbiamo applicato gli indici suggeriti dalla Regione. È una cosa piuttosto complessa che però nella sostanza non cambia nulla nel senso che cambiamo i nomi, cambiamo gli indici, i moltiplicatori per così dire. Faccio un esempio, noi nella SLU avevamo inserito anche i muri portanti etc. etc., la Regione nella superficie utile non li considera, per cui moltiplicando per questo numero che dicevo riusciamo ad ottenere lo stesso valore. Quindi per chi edifica, per chi costruisce non ci sono cambiamenti. È solo un meccanismo di calcolo che introducono gli uffici per rendere i nostri metodi di calcolo assolutamente omogenei e coerenti con quelli applicati dalla Regione.

Poi nel proseguo dovranno essere introdotte altre modifiche, che però per il momento l'ufficio non ha ritenuto di accogliere perché sono cose anche queste che richiedono un certo lavoro di adeguamento.

Quindi questo è quanto.

Ci sono domande... Mora.

CONS. MORA M.

Io volevo fare una dichiarazione di voto perché sono assolutamente contrario e vi spiego il perché: c'è già stato un problema che avevo sollevato nella Commissione consigliare riguardo alla zona artigianale dove erano stati persi dei metri quadrati di costruito. E qua ci troviamo nelle stesse condizioni, noi adesso stiamo facendo dei gran conti con pilastri, muri e scale, vani scale e tutto il resto. Stiamo confondendo la SLU con quelli che una volta erano i volumi, la cubatura, uno quando comprava un pezzo di terra, trenta anni fa, aveva diritto a costruire 10.000 metri cubi, che corrispondevano a circa 3.000 metri quadrati, adesso ci troviamo tanto per fare un esempio con la casa che c'è di fianco alla caserma dove c'è il Bar di Lina, il proprietario di quel fabbricato perde la potenzialità edificatoria di fare altri tre o quattro piani che ci potevano stare tranquillamente su quel pezzo di terra.

Si va a perdere della potenzialità edificatoria e non lo trovo neanche giusto quando uno deve fare dei lavori, con le normative che ci sono, parlando di antisismica deve fare puntellatura, deve andare a creare pilastri, perde ulteriori metri quadrati perché si va a stringere la casa, facendo dei pilastri, contromuratura, dove abbiamo già una superficie di 100 metri, l'andiamo a restringere e la portiamo a 92 - 93, si vanno a creare altre murature interne, però l'abitato si va a restringere.

SINDACO

No, diciamo che questo non c'entra niente, queste sono solo equivalenze, la delibera di stasera non

cambia di un millesimo quella che era la facoltà edificatoria. Mille metri di terreno venivano parametrati, veniva dato per il residenziale lo 0,50. In base a questa norma rimane lo 0,50 viene conteggiato in maniera diversa, perché diventa SU e dentro alla SU c'è qualche differenza di definizione rispetto alla SLU.

Se volete ve le leggo, perché è una questione... però con questo se lei invece fa riferimento al passato quando c'erano degli indici edificatori più alti, questo può essere vero, ma è perché a livello urbanistico sono state introdotte delle limitazioni perché ci sono delle norme di RUE che pongono dei limiti. Questo che viene approvato stasera, diventa solo un diverso metodo di definizione e di calcolo ma in nessun modo va a penalizzare, magari consigliere Mora si può fare dare anche tutta la documentazione, io ne ho una parte, è una cosa abbastanza cospicua, magari anche chiedendo chiarimenti più approfonditi agli uffici ma in nessun modo questo cambia la facoltà edificatoria.

Questo è sicuro e lo potete verificare in ufficio, perché fra l'altro è una cosa che è stata imposta a tutti i Comuni e anzi voglio dire alcuni l'hanno già adottata, anche Colorno e Mezzani l'hanno adottata, quindi non è in nessun modo penalizzante, però una volta adeguati indice e parametri, avremo tutti in Regione le stesse definizioni e gli stessi riferimenti. Se volete io vi leggo cosa si intende per superficie utile.

Superficie utile: è la superficie di pavimento di tutti i locali di una unità immobiliare al netto delle superfici definite nella superficie accessoria, quella che vediamo dopo, comunque escluse le murature, i pilastri, i tramezzi, gli sguinci, i vani di porte e finestre, le logge e i balconi e le eventuali scale interne. Questa è la SU, superficie utile, che è un po' diversa dalla nostra SLU.

Ai fini dell'agibilità i locali computati come superficie utile devono comunque presentare i requisiti igienico sanitari richiesti dalla normativa vigente a seconda dell'uso cui sono destinati, la superficie utile di una unità edilizia è data dalla somma delle superfici utili delle singole unità immobiliari che la compongono. Si computano nella superficie utile le cantine, poste ai piani superiori al primo piano, fuori terra, le cantine che hanno altezza utile uguale o superiore a metri 2.70, i sottotetti con accesso diretto da una unità immobiliare che rispettano i requisiti di stabilità etc..

Per gli immobili con destinazione d'uso non residenziale si computano altresì nella superficie i locali destinati al personale di servizio, le autorimesse quando costituiscono strumento essenziale della attività economica.

Questo per dire che siccome nella nostra SLU c'erano degli elementi leggermente diversi, per fare l'equivalenza noi dobbiamo applicare quel coefficiente moltiplicatore che vi ho detto che è 0,93 per il residenziale e 0,98 per le attività produttive.

Invece per quanto riguarda le superfici accessorie queste non le avevamo, non le prevedeva proprio il nostro PSC, e neanche il RUE, sono superfici di pavimento degli spazi di una unità edilizia o di una unità immobiliare aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso dell'attività stessa. Nel caso di vani coperti si computano le parti con altezze utili, uguali o maggiori a metri 1.80 e allora li indica: spazi aperti, quali portici e gallerie pedonali, queste sono le superfici accessorie che quindi non sono comprese..., quelle che ci sono nel RUE che però noi non definivamo come superfici accessorie, qua sono molto bene definite, però, ripeto, perché anche gli altri Comuni l'hanno adottato, poi ciascuno ha fatto gli adeguamenti ai propri strumenti urbanistici, ma non si va assolutamente a peggiorare la capacità edificatoria. Questa è solo una diversa modalità di definizione e di computo.

Poi eventualmente Mora può chiedere approfondimenti in ufficio perché la materia non è neanche delle più semplici, quindi...

Ci sono altri che chiedono la parola? Mora ancora sì.

CONS. MORA M.

Nell'ipotesi che avevano fatto l'edificio di 606 metri quadrati di SLU totale, con la superficie utile diventano 560 metri, si perdono 46 metri quadrati.

CONS. PICELLI F.

No, non cambia nulla.

SINDACO

Bene, chiedo se ci sono altri che vogliono intervenire altrimenti metto in votazione il punto 10 all'ordine del giorno.

Grazie, ci rivediamo venerdì con il Consiglio dell'Unione, poi annuncio che, se tutto va bene, se non ci sono complicazioni, verso metà aprile dovremmo riuscire ad approvare il bilancio, entro il 20 aprile dovremmo approvare sia il bilancio del Comune che il bilancio dell'Unione.

La seduta è tolta alle ore 23,10.



COMUNE DI SORBOLO

Provincia di Parma

PARERE EX ART. 49, COMMA 1 E ART. 147 BIS DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

DEFINIZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE ED ALTRI ELEMENTI CORRETTIVI CHE ASSICURINO L'EQUIVALENZA TRA LE MODALITÀ DI CALCOLO DEI PARAMETRI URBANISTICO - EDILIZI PREVISTI NEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI E QUELLI INTRODOTTI DALL'ATTO DI COORDINAMENTO DI CUI ALL'ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA (DAL) DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA N° 279/2010.

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente deliberazione.

li 26-03-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to BERTOZZI VALTER

| |
|--|
| Deliberazione di Consiglio N. 10 del 26 Marzo 2014 |
|--|

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to dott.ssa ANGELA ZANICHELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa CATERINA SORI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa CATERINA SORI

Copia conforme all'originale.

Addì

Il Funzionario incaricato
Paola Conti
(firma apposta digitalmente)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come prescritto dall'art. 124 - comma 1 - del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

- è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/'00)

Li, _____

Il Segretario Generale
